

I

**FINANZIAMENTO GLOBALE PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Anno Accademico 2003/2004.**

1. La spesa per l'attuazione degli interventi del diritto allo studio universitario è indicata nel Progetto di Bilancio di previsione della Regione Campania per il 2003, proposto dalla Giunta Regionale con delibera n. 07 del 16 aprile 2003, nella dotazione indicata nell' U.P.B. 3.10.28 per la quota parte corrispondente al Capitolo 4804 e al Capitolo 4810 del Bilancio 2002.

La spesa per le attività (ex Capitolo 4804), come per gli anni precedenti sarà erogata, con appositi decreti dirigenziali, in due tranches di acconto e saldo.

La spesa di cui all'ex Capitolo 4810/2002 è stanziata in previsione dei proventi di cui all'art.3, comma 20., della legge 8/12/1995, n. 549 ed è, pertanto, destinata interamente a borse di studio. Tale disponibilità sarà erogata con appositi decreti dirigenziali.

2. Va, inoltre, considerata la quota parte riveniente alla Regione Campania dal riparto del Fondo integrativo, istituito dal comma 4., dell'art. 16, della L. n. 390/91 per la concessione dei prestiti d'onore, destinato, in attuazione del comma 89., dell'art.1, della Legge 23/12/96, n. 662, anche all'erogazione delle borse di studio, previste dall'art. 8 della L. 390/91.

Tale disponibilità, nella misura da determinarsi con apposito D.P.C.M., sarà ripartita tra gli E.DI.S.U. con decreto dirigenziale, con imputazione sul Bilancio corrente (ex Capitolo 4816), sulla base dei criteri contenuti nel D.P.C.M. 9 aprile 2001, art. 16.

3. Per le spese di investimento degli E.DI.S.U., occorre fare riferimento alle risorse, rese disponibili nell' U.P.B. 3.10.28.0.2. (ex Capitolo 4814). Tale disponibilità sarà ripartita tra gli E.DI.S.U. con appositi atti deliberativi, in relazione a specifiche esigenze rappresentate da ciascun Ente.

4. Per la gestione del personale degli E.DI.S.U. si fa riferimento alla disponibilità dell'U.P.B. 3.10.28.0.1 (ex Capitolo 4806) del Bilancio di previsione della Regione Campania.

Trattasi di spesa obbligatoria che verrà assegnata agli E.DI.S.U. con appositi decreti dirigenziali adottati dal Settore Ricerca Scientifica, in relazione ai bilanci preventivi degli Enti medesimi.

II

FINALITA' E OBIETTIVI PRIORITARI

L'intervento regionale muove dal principio generale di cui alla Legge 2 dicembre 1991, n. 390, teso, ai sensi degli articoli 3 e 34 della Costituzione, a "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore e, in particolare, per consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i più alti gradi degli studi".

A tal fine, opportunamente, la Legge 390/91 attribuisce alla duplice responsabilità delle Regioni e delle Università, ciascuna nell'ambito di specifica competenza, il compito della realizzazione del diritto allo studio universitario, mediante l'attivazione di un sistema di misure atte a migliorare le opportunità di studio dei giovani.

Appare necessario, pertanto, che le politiche di sviluppo delle Università si rapportino e siano concertate con le politiche regionali per il diritto allo studio universitario, al fine di realizzare una reale integrazione tra gli interventi regionali e quelli universitari: borse di studio e servizi, orientamento universitario e professionale, tutorato, mobilità internazionale, ricerca, raccordo con il mondo del lavoro.

La Regione, coerentemente con gli obiettivi principali presenti nelle "Linee guida per la definizione del DPCM ex art. 4 L. 390/91", predisposte dal Tavolo Tecnico MIUR - Regioni, intende perseguire quali obiettivi generali:

- un incremento del tasso di passaggio dalla scuola media superiore all'università;

- una riduzione del numero degli abbandoni nel corso degli studi;
- una riduzione dei tempi medi di laurea.

In tale contesto s'inserisce il DPCM 9 aprile 2001, definito ai sensi dell'art. 4 della L.390/91, che reca:

- i criteri relativi alla condizione economica ed al merito degli studenti;
- le tipologie minime degli interventi ai fini dell'attribuzione dei benefici non destinati alla generalità della popolazione universitaria;
- i diversi livelli di intervento rapportati alla nuova struttura dei titoli universitari ridisegnata dal D.M. 3 novembre 1999, n°509;
- le modalità di applicazione degli interventi agli studenti degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale di cui alla Legge 21 dicembre 1999, n°508;
- i criteri di assegnazione di contributi integrativi per la mobilità internazionale.

La Regione, attese le disponibilità finanziarie destinate ad attuare gli obiettivi indicati dalla legge-quadro sul diritto allo studio universitario, si prefigge, per il prossimo anno accademico 2003/2004, la realizzazione dei servizi collettivi, di cui all'art. 7 della L.390/91, con prevalenza di quelli di mensa, di trasporti o di corrispettivi monetari, nonché delle prestazioni individuali concesse agli studenti in possesso dei requisiti riportati nei titoli successivi.

La Legge 28 dicembre 1995, n. 549 recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" ha istituito, a decorrere dall'A.A. 1996/97, la tassa regionale per il diritto allo studio universitario per l'incremento delle disponibilità finanziarie da devolvere alla erogazione delle borse di studio e dei prestiti d'onore di cui alla Legge 2 dicembre 1991, n. 390.

Anche per il prossimo anno accademico 2003/2004, l'importo della tassa è dovuto nella misura minima prevista dalla Legge n. 549/95, di € 62 e, in considerazione che non sono state ancora disciplinate a livello nazionale le modalità per la concessione dei prestiti d'onore di cui all'art. 16 della Legge n. 390/91, si destina l'intera disponibilità relativa ai proventi rivenienti dalla tassa regionale per il diritto allo studio universitario, all'erogazione di borse di studio.

Il Fondo integrativo ministeriale di cui all'art.16 del DPCM 9/04/2001, il cui riparto fra le Regioni sarà sottoposto, a breve, al parere della Conferenza Stato-Regioni e che, con buona approssimazione, si stima debba attestarsi per il 2003, sul valore dell'anno 2002, costituisce una risorsa aggiuntiva per l'erogazione delle borse di studio per l'a.a. 2003/2004, oltre alle eventuali disponibilità che gli Enti possono destinare allo stesso fine.

III

SERVIZI A CONCORSO DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Gli interventi regionali del diritto allo studio universitario non destinati alla generalità degli studenti, sono costituiti dalle borse di studio, dai servizi abitativi e dai contributi per la mobilità internazionale.

1 - BORSE DI STUDIO - SERVIZI ABITATIVI

1.1 - Ai sensi dell'art. 9 del DPCM del 9/4/2001, per gli studenti di cui al Titolo IV della presente deliberazione, l'ammontare delle borse di studio, diversificate in ragione della condizione economica e della provenienza degli studenti, è stabilito nel modo seguente:

- studenti fuori sede: 4.110 €
- studenti pendolari: 2.270 €
- studenti in sede : 1.550 € + un pasto giornaliero gratuito (solo pranzo) ove il servizio sia attivato.

1.2- La borsa di studio sarà corrisposta integralmente agli studenti, la cui condizione economica del nucleo familiare convenzionale, sia inferiore o uguale ai due terzi dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) fissato in 14.000 €

1.3 - Per valori superiori e fino al raggiungimento del predetto limite, l'importo della borsa viene ridotto nel modo seguente:

Reddito	Valore della borsa in euro		
	Fuori sede	Pendolare	In sede
minore o uguale ai 2/3 della soglia Euro 9.400(*)	4.110	2.270	1.550
minore o uguale ai 7/9 della soglia Euro 10.900 (*)	3.910	2.120	1.400
minore o uguale agli 8/9 della soglia Euro 12.500(*)	3.710	1.970	1.250
sino al reddito soglia Euro 14.000	3.510	1.820	1.100

(*) arrotondamento alle centinaia

1.4 - Nel caso in cui gli E.DI.S.U. siano in grado di assicurare la mensa e/o l'alloggio, ad una distanza adeguata rispetto alla sede del corso di studio, l'importo della borsa è così determinato:

- studenti fuori sede: alloggio + 2.610 Euro
vitto (un pasto giornaliero solo pranzo) + 3.510 Euro
alloggio e vitto (1 pasto giornaliero, solo pranzo) + 2.010 Euro

1.5 - Gli Enti possono altresì ridurre la borsa di 600 euro per un ulteriore pasto giornaliero per gli studenti fuori sede e per un pasto giornaliero per gli studenti pendolari, con le stesse modalità, in accordo con le rappresentanze elettive degli studenti.

1.6 - Gli Enti, sulla base delle tipologie e degli standard qualitativi dei servizi offerti, determinano le detrazioni come segue:

- Studenti fuori sede

Alloggio : per standard ottimale offerto, detrazione di 1500 Euro
per standard non rientranti nell'ottimale offerto, detrazione di 1.000 euro=

Mensa: per n. 2 pasti completi tradizionali, detrazione di 1.200 euro=
per n. 1 pasto completo tradizionale, detrazione di 600 euro=
per n. 2 pasti alternativi (fast-food, cestino o similari), detrazione di 900 euro=
per n. 1 pasto alternativo (fast- food, cestino o similari), detrazione di 450 euro=
per n. 2 pasti di cui 1 tradizionale e 1 alternativo, detrazione di 1.050 euro=

- Studenti pendolari:

Mensa: per 1 pasto tradizionale completo 600 euro=
per 1 pasto alternativo (fast- food, cestino o similari), detrazione di 450 euro=

1.7- Alle borse di studio si applica l'esenzione dall'imposizione sui redditi come da circolare del Ministero delle Finanze n. 109/E del 6/4/95 relativa al "Trattamento tributario delle borse di studio corrisposte a studenti universitari Legge 2/12/91, n. 390 e Legge 13/8/84, n. 476".

1.8 - Alle borse di studio si applica l'esenzione dall'Imposta Regionale sulle attività produttive (IRAP), ai sensi dell'art. 16 della legge 23/12/2000, n°388.

2 - CONTRIBUTI PER LA MOBILITA' INTERNAZIONALE

2.1 - Per corrispondere alle direttive del Parlamento Europeo finalizzate ad una maggiore partecipazione degli studenti universitari a programmi di mobilità internazionale, gli EDISU attivano le procedure per concedere integrazioni delle borse per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale ai sensi del comma 1., art.10, del D.P.C.M. 9/04/2001.

2.2 - A tal fine, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e pur nel perseguimento della soddisfazione delle graduatorie degli idonei al concorso borse di studio, gli Enti provvedono ad accantonare una quota al fine di destinare ai borsisti una integrazione della borsa di importo minimo pari a 500 euro su base mensile per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino ad un massimo di dieci mesi, certificata dall'università italiana che promuove il programma di mobilità, indipendentemente dal paese di destinazione. Dall'importo dell'integrazione concessa è dedotto l'ammontare della borsa concessa a valere sui fondi dell'Unione Europea o su accordo bilaterale anche non comunitario. Il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno è concesso sino all'importo di 100 euro per i paesi europei e sino all'importo di 500 euro per i paesi extraeuropei.

2.3 - Ove gli Enti non siano nelle condizioni di concedere i predetti contributi a tutti i richiedenti che si trovino nelle condizioni di merito e di reddito di cui al Titolo V della presente deliberazione, procederanno, sulla base di apposita graduatoria secondo le modalità fissate al Titolo VI.

2.4 - Tali benefici sono attribuiti anche agli studenti idonei non beneficiari di borsa di studio, sulla base di apposita graduatoria riservata.

2.5 - Gli Enti possono provvedere ad erogare il contributo in parte prima dell'avvio del programma di mobilità ed in parte, quale rata finale, al termine del periodo di mobilità previa verifica del conseguimento dei risultati previsti dal programma.

2.6 - Gli Enti che siano in grado di assicurare i servizi di mensa e di alloggio ne garantiscono l'utilizzo da parte degli studenti provenienti da altri paesi nell'ambito del programma di mobilità internazionale, compatibilmente con le proprie disponibilità organizzative e logistiche.

IV

DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

1 - Possono concorrere all'attribuzione di borse di studio per l'anno accademico 2003/2004, come agli altri benefici non destinati alla generalità degli studenti, gli studenti che si iscrivono ad un corso di laurea, di laurea specialistica, di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione (ad eccezione di quelli di area medica di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n°368), di dottorato di ricerca, che non beneficino delle borse di studio di cui al D.M. 30/04/1999 n°224, attivati ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 1998, n°210, art. 4, alle Università, agli Istituti Superiori di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale, alle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale.

2 - I servizi e gli interventi di cui al precedente punto 1., sono destinati anche agli iscritti ai corsi di studio di laurea e di laurea specialistica nelle scienze della difesa e della sicurezza, attivati ai sensi dell'art.3, comma 2, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n°464, ad eccezione degli allievi delle Accademie militari per gli ufficiali delle Forze Armate e della Guardia di Finanza e degli altri istituti militari di istruzione superiore.

3 - In via transitoria e sino al loro esaurimento, i servizi e gli interventi, di cui al Titolo III della presente delibera, sono attribuiti anche agli studenti iscritti a corsi avente valore legale attivati prima dell'attuazione del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n°509.

4 - I benefici sono concessi per il conseguimento per la prima volta di ciascuno dei livelli di corsi di cui ai precedenti punti 1 e 2 con le seguenti modalità:

- a) per gli iscritti ai corsi di laurea, per un periodo di sette semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, anche per un ulteriore semestre;
 - per gli studenti con invalidità non inferiore al 66%, la durata si eleva a nove semestri;limitatamente ai servizi abitativi, anche per un ulteriore semestre;
- b) per gli iscritti ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico, per un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre, a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, anche per un ulteriore semestre;
 - per gli studenti con invalidità non inferiore al 66%, la durata si eleva a quindici semestrilimitatamente ai servizi abitativi, anche per un ulteriore semestre;

- c) per gli iscritti agli altri corsi di laurea specialistica, per un periodo di cinque semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, anche per un ulteriore semestre;
 - per gli studenti con invalidità non inferiore al 66%, la durata si eleva a sette semestri; limitatamente ai servizi abitativi, anche per un ulteriore semestre;
- d) per gli iscritti ai corsi di cui al punto 3(corsi attivati prima dell'applicazione del D.M. 509/99) per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi più uno a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, anche per un ulteriore anno;
 - per gli studenti con invalidità non inferiore al 66%, la durata si eleva a due anni; limitatamente ai servizi abitativi, anche per un ulteriore anno, nel caso in cui gli studenti abbiano superato, alla data del 10 agosto 2003, l'80% delle annualità previste dal piano di studio del rispettivo corso di laurea o di diploma, arrotondate per difetto;
- e) per gli iscritti ai corsi di dottorato ed ai corsi di specializzazione, per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici a partire dall'anno di prima iscrizione.

5 - Lo studente che consegua il titolo di studio di laurea e di laurea specialistica entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, beneficia di un'integrazione della borsa pari alla metà di quella ottenuta nell'ultimo anno di corso. La predetta integrazione non è estesa agli studenti dei corsi di laurea attivati prima dell'applicazione del D.M.509/99.

6 - I benefici possono essere concessi agli studenti che dispongano dei requisiti previsti per l'ammissione al corso successivo, indipendentemente dal numero di anni trascorsi dal conseguimento del titolo precedente.

7 - Subordinatamente all'assegnazione dei posti alloggio agli studenti fuori-sede vincitori di apposito concorso, gli E.DI.S.U. possono ammettere alla fruizione del servizio anche gli studenti stranieri che a vario titolo (Erasmus - Socrates, ecc.) frequentino corsi presso gli Atenei della Campania.

8- Gli E.DI.S.U. possono realizzare forme di collaborazione degli studenti alle attività connesse ai propri servizi attingendo alle graduatorie predisposte dalle università per le attività a tempo parziale degli studenti previste dall'art. 13 della L. 390/91. In caso di esaurimento o indisponibilità delle apposite graduatorie, gli E.DI.S.U. attingono alle graduatorie per il conseguimento delle borse di studio e dei servizi abitativi, attribuendo precedenza agli idonei non beneficiari.

V

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL MERITO

Gli aspiranti al beneficio della borsa di studio, come agli altri benefici non destinati alla generalità degli studenti, saranno selezionati in base ai seguenti criteri:

1.1 - Per gli studenti che si iscrivono per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea, i benefici sono attribuiti a coloro che presentino i requisiti relativi alla condizione economica di cui al punto 2 del presente Titolo, anche se richiesti di specifici obblighi formativi di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n°509, art. 6, comma 1. I requisiti di merito per l'accesso ai benefici sono valutati ex-post secondo le modalità previste ai punti 1.5 e 1.6 del presente Titolo.

1.2 - Per gli studenti che si iscrivono per la prima volta al primo anno di un corso di laurea specialistica a ciclo unico, i benefici sono attribuiti a coloro che presentino i requisiti relativi alla condizione economica di cui al punto 2. del presente Titolo, ammessi ai corsi ai sensi dell'art. 6, comma 2 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n°509. I requisiti di merito per l'accesso ai benefici sono valutati ex-post secondo le modalità previste ai punti 1.5 e 1.6 del presente Titolo.

1.3 - Per gli studenti che si iscrivono al primo anno degli altri corsi di laurea specialistica, i benefici sono attribuiti a coloro che presentino i requisiti relativi alla condizione economica di cui al punto 2. del presente Titolo, ammessi ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici, ai sensi

dell'art. 6, comma 2 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n°509 e che abbiano ottenuto il riconoscimento di almeno 150 crediti. I requisiti di merito per l'accesso ai benefici sono valutati ex-post secondo le modalità previste ai punti 1.5 e 1.6 del presente Titolo.

1.4 - Per gli studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, i benefici sono attribuiti a coloro che presentino i requisiti relativi alla condizione economica di cui al punto 2. del presente Titolo, ammessi ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.

1.5 - Agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea e laurea specialistica, la seconda rata della borsa è corrisposta al conseguimento di un livello minimo di merito di 20 crediti, conseguiti entro il 10 agosto 2004.

1.6 - La borsa è revocata agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea e di laurea specialistica i quali, entro il 30 novembre 2004, non abbiano conseguito almeno 20 crediti, riconosciuti per il corso di studio cui gli studenti sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente. In casi eccezionali gli Enti possono differire, di non oltre tre mesi, il termine previsto per il conseguimento dei livelli minimi di merito richiesti per evitare la revoca. In caso di revoca, le somme riscosse e l'importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti equivalenti alla borsa in danaro, secondo le modalità previste al Titolo III della presente delibera, devono essere restituiti. A tal scopo gli Enti definiscono accordi intesi a definire le procedure di recupero anche su base rateale.

1.7 - Agli studenti in situazione di handicap con invalidità non inferiore al 66% , non si applicano i criteri di merito previsti ai precedenti punti 1.5 e 1.6.

1.8 - Per gli studenti che si iscrivono ad anni successivi al primo di tutti i corsi, i benefici sono attribuiti sulla base dei criteri di merito di seguito definiti, delle condizioni economiche e dell'ammissione a ciascun corso da parte della rispettiva università.

1.9 - Gli studenti che si iscrivono ai corsi attivati prima dell'attuazione del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n°509, devono possedere i requisiti di merito previsti dall'art. 4 del DPCM "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari" del 30/4/1997, così come definiti nella delibera di programmazione del 25/09/2000, n° 047.

- Gli studenti portatori handicap con disabilità non inferiore al 66%, dovranno aver superato entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda:

- a) un'annualità fra quelle previste dal piano di studio, per il secondo anno;
- b) un numero di annualità pari alla metà meno due di quelle previste dal piano di studio, arrotondato per difetto per il terzo e quarto anno, fatto salvo per il servizio abitativo per il quale il numero di annualità richieste è la metà meno tre arrotondato per difetto;
- c) un numero di annualità pari al 50%, arrotondato per difetto, del numero di annualità complessive, previste dal piano di studio, per chi si iscrive all'ultimo anno, fatto salvo per il servizio abitativo per il quale il numero di annualità richieste è pari al 40% arrotondato per difetto;
- d) un numero di annualità pari al 55%, arrotondato per difetto, del numero di annualità complessive, previste dal piano di studio, per chi si iscrive al primo anno fuori corso, fatto salvo per il servizio abitativo per il quale il numero di annualità richieste è pari al 45% arrotondato per difetto;
- e) un numero di annualità pari al 70%, arrotondato per difetto, del numero di annualità complessive, previste dal piano di studio, per chi si iscrive al secondo anno fuori corso, fatto salvo per il servizio abitativo per il quale il numero di annualità richieste è pari al 60% arrotondato per difetto.

- Il servizio abitativo viene concesso per un ulteriore anno nel caso in cui gli studenti abbiano superato l'80% delle annualità previste dal piano di studio, arrotondato per difetto.

1.10 - Per gli studenti che si iscrivono ai corsi di laurea attivati dopo l'attuazione del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n°509 i benefici sono attribuiti agli studenti che presentino la seguente situazione di merito:

- a) per il secondo anno, 25 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti dall'ammissione ai corsi;

- b) per il terzo anno, 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- c) per l'ultimo semestre, 135 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;

1.11 - Per gli studenti che si iscrivono ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico:

- a) per il secondo anno, 25 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti dall'ammissione ai corsi;
- b) per il terzo anno, 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- c) per il quarto anno, 135 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- d) per il quinto anno, 190 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- e) per il sesto anno, 245 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- f) per l'ulteriore semestre, 55 crediti in più rispetto al numero previsto per l'ultimo anno di corso secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici, entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;

1.12 - Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui ai precedenti punti 1.10 e 1.11, lo studente può utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un "*bonus*" maturato sulla base dell'anno di corso frequentato, con le seguenti modalità:

- a) 5 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;
- b) 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;
- c) 15 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.

La quota del "*bonus*" non utilizzata nell'anno accademico di riferimento, può essere utilizzata in quelli successivi.

1.13 - Per gli studenti che si iscrivono ai corsi di laurea specialistica:

- a) per il secondo anno, 30 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- b) per l'ultimo semestre, 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;

Tali limiti sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso, rispetto ai 180 eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione.

Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui al presente punto, lo studente può utilizzare il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea. Tale disposizione non si applica agli iscritti ai corsi di laurea specialistica provenienti dai vecchi ordinamenti.

1.14 - I crediti di cui ai punti precedenti, sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti chiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno precedente.

1.15 - Per gli iscritti ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, lo studente dovrà possedere i requisiti necessari per l'ammissione, previsti dai rispettivi ordinamenti didattici delle singole università.

1.16 - Per gli studenti portatori di handicap con disabilità non inferiore al 66%, i requisiti di merito riportati ai punti precedenti, sono determinati con una riduzione pari al 40%.

1.17- In sede di attivazione dei corsi di laurea e di laurea specialistica previsti dal decreto ministeriale 3 novembre 1999, n°509, ed indipendentemente dall'eventuale ritardo nell'attuazione delle disposizioni dell'art. 13, comma 2, dello stesso decreto, secondo le quali le università riformulano in termini di crediti gli ordinamenti didattici vigenti e le carriere degli studenti già iscritti, i requisiti di merito per l'accesso ai benefici in materia di diritto allo studio da parte degli studenti che chiedono il passaggio a corsi di studio del nuovo ordinamento, sono quelli risultanti dalla carriera scolastica di provenienza, ai sensi del precedente punto 1.9, limitatamente all'anno accademico nel quale viene effettuato il passaggio, fermo restando quanto fissato al punto 4 del Titolo IV, per i termini massimi di concessione dei benefici.

1.18 - Al fine di ottenere il mantenimento dei benefici, oltre al possesso dei requisiti di merito previsti dal presente articolo, lo studente deve essere ammesso alla frequenza dell'anno di corso per il quale sono richiesti sulla base dei regolamenti didattici delle università, pena l'esclusione e/o revoca del beneficio.

1.19 - Gli studenti che durante la propria carriera universitaria hanno effettuato passaggi di corso di studi, trasferimenti, o siano stati iscritti in qualità di fuori corso intermedio o ripetente, (per gli studenti iscritti

ai corsi di laurea attivati prima del D.M. 509/99), potranno essere ammessi al concorso se in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

- non aver cumulato, dalla prima iscrizione, un periodo di studi, compreso l'anno di iscrizione relativo al 2003/2004, superiore ai limiti previsti al punto 4 del Titolo IV;
- aver superato il numero minimo di annualità o di crediti, se iscritti ai sensi del D.M. 509/99, previsti dal proprio corso di studi, con riferimento non all'anno in cui risultino iscritti per il 2003/2004, ma all'anno di permanenza nell'Università, compreso l'anno accademico suddetto.

2 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE

2.1 La condizione economica dello studente è individuata sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.

Ai sensi dell'art.3, comma 1 dello stesso decreto, sono previste, come modalità integrative di selezione, l'Indicatore della situazione economica all'estero e l'indicatore della situazione patrimoniale all'estero, di cui al successivo punto 2.7.

2.2 Per la concessione dei benefici di cui alla presente deliberazione, il nucleo familiare dello studente è definito secondo le modalità previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 maggio 1999, n. 221 e successivo del 4 aprile 2001, n. 241.

2.3 Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, art. 3 comma 2/bis e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente l'onere di mantenimento dello studente, il nucleo familiare del richiedente i benefici è integrato con quello dei suoi genitori quando non ricorrono entrambi i seguenti requisiti:

- residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
- redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati del candidato e/o eventuale coniuge, da almeno due anni rispetto alla data della domanda, non inferiore a 6.500 euro con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

In caso contrario lo studente, per poter concorrere, dovrà presentare la situazione familiare d'origine, tenendo conto della condizione economica dello stesso nucleo per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.

Per gli studenti che rivestono lo "status" di religioso in comunità, che non assolvono alle due condizioni precedentemente riportate, si fa riferimento alla somma dei redditi prodotti dai componenti la comunità stessa ed ai relativi indicatori economici, così come risultano dal certificato di convivenza, di cui al DPR 30 maggio 1989, n. 223, rilasciato dal Comune competente per territorio.

2.4 Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, art.3 - comma 2/bis e successive modificazioni ed integrazioni, il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dallo stesso soggetto, dal coniuge, dai figli e dai soggetti a loro carico ai fini IRPEF, indipendentemente dalla residenza anagrafica, nonché dai propri genitori e dai soggetti a loro carico.

Tale disposizione si applica qualora non ricorrano entrambi i requisiti di cui al precedente punto 2.3.

2.5 In caso di separazione o divorzio, il nucleo familiare dello studente richiedente i benefici è integrato con quello del genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente.

Nel caso in cui i genitori facciano parte di due diversi nuclei familiari, in assenza però di separazione legale o divorzio, il nucleo familiare del richiedente il beneficio è integrato con quello di entrambi i genitori.

2.6 Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, art. 3 - comma 2/bis e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente l'onere di mantenimento dello studente, il reddito ed il patrimonio dei fratelli e delle sorelle dello studente, facenti parte del nucleo familiare, concorrono alla formazione di tutti gli indicatori della condizione economica di cui al presente articolo, *nella misura del 50%*.

2.7 L'indicatore della condizione economica equivalente all'estero è calcolata come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20% dei patrimoni posseduti all'estero che non siano stati già inclusi nel calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente, valutati con le stesse modalità e sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle Finanze, ai sensi del decreto legge 28/06/1990, n. 167, art. 4 - comma 6, convertito con modificazioni dalla legge 4/8/1990, n. 227 e successive modificazioni ed integrazioni.

2.8 L'indicatore della situazione economica è definito dalla somma dei seguenti redditi (cfr. parte I° tabella 1 allegata al decreto legislativo 109/98 e successive integrazioni e modificazioni):

a) reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali.

b) redditi delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del tesoro al patrimonio mobiliare definito secondo i criteri di seguito elencati.

Redditi percepiti all'estero secondo quanto fissato al punto 2.7.

2.8.1 Dalla predetta somma, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino alla concorrenza, per un ammontare massimo di € 5.164,57 . In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare, pena la non valutazione, gli estremi del contratto di locazione registrato.

2.9 L'indicatore del reddito è combinato con l'indicatore della situazione economica patrimoniale, nella misura del 20% dei valori patrimoniali definiti come segue:

a) *patrimonio immobiliare*

fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese: il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31/12/2002, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato;

fabbricati localizzati all'estero detenuti al 31/12/2002 (limitatamente alle sole abitazioni), valutati sulla base del valore convenzionale di 500 € al metro quadrato.

- Dal valore così determinato, si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre 2002 per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile, fino alla concorrenza del suo valore come sopra definito. Per i nuclei familiari residenti in abitazioni di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto - se più favorevole e fino a concorrenza - il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di € 51.645,69. La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di cui al punto 2.8.1.

b) *patrimonio mobiliare*

L'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando un unico ammontare complessivo. A tal fine la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali così come riportati nelle indicazioni alla compilazione della dichiarazione.

Patrimoni mobiliari posseduti all'estero, valutati sulla base del tasso di cambio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle Finanze, ai sensi del decreto legge 28/6/1990, n. 167, art. 4 - comma 6, convertito con modificazioni dalla legge 4/8/1990, n. 227 e successive modificazioni ed integrazioni.

- Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a € 15.493,71 . Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui al punto 2.8.

2.10 - L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è calcolato come rapporto tra l'indicatore di cui ai punti precedenti (indicatore situazione economica più 20% indicatore situazione economica patrimoniale) e il parametro desunto dalla scala di equivalenza di seguito riportata, in riferimento al numero dei componenti del nucleo familiare:

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

- maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.
- maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo familiare di figli minori e di un solo genitore
- maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art.3, comma 3 della legge 5/2/1992, 104 o di invalidità superiore al 66%.
- maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

2.11 Per l'accesso ai benefici di cui al presente bando, l'Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare, sommato con l'indicatore della situazione economica all'estero, non potrà superare il limite di 14.000 euro

2.11.1 Ai sensi del decreto legislativo 31/3/1998, n. 109, art. 3 - comma 1 e successive modificazioni ed integrazioni, sono comunque esclusi dai benefici gli studenti per i quali l'Indicatore della condizione patrimoniale equivalente del nucleo familiare, di cui al comma precedente, superi il limite di 23.000 Euro

2.12 Qualora i valori relativi ad ogni singola componente del reddito e/o patrimonio presi in considerazione ai fini del calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente siano negativi, tali valori sono considerati pari a zero.

2.13 Nel caso di assenza di redditi nell'anno 2002 e nelle condizioni di cui al precedente punto 2.12, dovranno essere dichiarati e quantificati, pena l'esclusione dal beneficio, i mezzi con i quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento.

2.14 - Gli studenti che intendono richiedere, per l'a.a. 2003/2004, i servizi erogati dagli E.DI.S.U., fatto salvo per quelli che si trovano nelle condizioni di cui al punto 6 del Titolo VI della presente delibera, dovranno essere in possesso, all'atto della presentazione della domanda, *dell'Attestazione I.S.E.E.* (Indicatore della Condizione Economica Equivalente).

Al fine di ottenere tale attestazione, lo studente o un suo familiare deve produrre la Dichiarazione Sostitutiva Unica, così come prevista dal Decreto Legislativo n.109/98 e successive integrazioni e modificazioni presso:

- i CAF (Centri di Assistenza Fiscale) presenti sul territorio nazionale;
- il proprio Comune;
- una sede INPS

VI

SELEZIONE DEI BENEFICIARI

1 - Gli E.DI.S.U. provvederanno a ripartire i fondi destinati alle borse di studio, in misura proporzionale agli studenti iscritti, al 31 marzo 2003, a ciascun corso di laurea, di laurea specialistica, di dottorato di ricerca e, ove non sia possibile concedere i benefici a tutti gli studenti idonei al loro conseguimento, procederanno alla definizione di graduatorie per la loro concessione sulla base delle seguenti modalità:

a) per gli iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi di laurea, attraverso l'approvazione di un'unica graduatoria degli idonei, senza alcuna differenziazione per corsi, definita in ordine crescente sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui al Titolo V punto 2;

In presenza di studenti iscritti a corsi di laurea, di laurea specialistica e di dottorato di ricerca, gli Enti prevedranno elenchi differenziati per tipologia di corso, nell'ambito della graduatoria unica, assicurando almeno una borsa per ogni corso di laurea, di laurea specialistica, di dottorato di ricerca.

b) Per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi, attraverso l'approvazione di graduatoria di merito, ordinata sulla base dei criteri definiti al Titolo V, punto 1, per ciascun corso di laurea, di laurea specialistica, di dottorato di ricerca e per ciascun anno di corso, tenendo conto del numero di annualità o dei crediti superati e delle votazioni conseguite, assicurando almeno una borsa per ogni corso di laurea, di laurea specialistica, di dottorato di ricerca ed anno di corso, al fine di assicurare un'equilibrata distribuzione dei benefici.

Stante la diversa procedura ISEE nell'individuazione delle condizioni di reddito dei partecipanti al concorso per borse di studio, a parità di merito, la posizione in graduatoria è determinata come segue:

- condizione economica riferita all'ISEE del nucleo familiare;
- i beneficiari al concorso per l'anno precedente a quello di selezione;
- gli idonei al concorso per l'anno precedente a quello di selezione

- il più giovane d'età.

2 - Gli E.DI.S.U. che si trovino nella condizione di avere disponibilità sui propri capitoli di bilancio per le attività, avranno cura di destinarne parte all'incremento del fondo per le borse di studio al fine di perseguire gli indirizzi e le finalità del DPCM 9/4/2001, art 16 tesi al maggior soddisfacimento degli idonei alle borse

3 - La pubblicazione dei bandi per le borse di studio ed i servizi abitativi dovrà avvenire almeno 45 giorni prima della rispettiva scadenza.

4 - I termini per la richiesta delle borse e la fruizione dei servizi non destinati alla generalità degli studenti devono consentire che le procedure amministrative siano completate entro il 31 ottobre 2003 con la pubblicazione delle graduatorie provvisorie, redatte sulla base delle autocertificazioni rese dagli studenti.

5 - Le domande per l'accesso ai servizi e agli interventi e le relative informazioni sulle condizioni economiche, di merito, di composizione del nucleo familiare, nonché sull'alloggio, sono presentate dagli studenti avvalendosi della facoltà dell'autocertificazione ai sensi D.P.R. 28/12/2000, n°445, fatto salvo quanto disposto al successivo punto 6. della presente programmazione.

La sottoscrizione delle autocertificazioni non è soggetta ad autenticazione; ove la sottoscrizione non sia resa in presenza del dipendente addetto alla ricezione delle domande, all'istanza andrà allegata la copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore la dichiarazione.

6 - Per i soli studenti iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi, già idonei ai benefici nell'anno accademico 2002/2003, che abbiano presentato attestazione ISEE, le cui condizioni reddituali e patrimoniali non siano variate rispetto all'anno precedente, tali da far venir meno il diritto al beneficio, potranno conservare tale condizione. La predetta opzione è esercitabile da parte degli studenti per tre anni accademici. Successivamente è prevista, in ogni caso, una nuova valutazione dei requisiti relativi alla condizione economica. In deroga a quanto precedentemente fissato, il beneficiario degli interventi è tenuto a presentare una nuova autocertificazione della propria condizione economica in caso di mutamenti della composizione del nucleo familiare e di modifiche della condizione economica dello stesso nucleo, secondo quanto fissato al punto 2 del Titolo V della presente deliberazione.

7 - Studenti stranieri

a) In base al D.P.R. 31.08.1999, n. 394 la condizione economica e patrimoniale degli studenti stranieri è valutata secondo le modalità previste dal vigente DPCM e certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. Tale documentazione è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia, per quei paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata Italiana e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'art.33, quarto comma del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, ed attestante:

- la composizione del nucleo familiare con l'indicazione di coloro che convivono con il capo famiglia alla data di presentazione della domanda;

- l'attività svolta da ognuno di essi in tale anno ed il reddito percepito, espresso nella moneta del proprio paese;

- patrimonio relativo ai fabbricati di tutti i componenti il nucleo familiare con specificata la superficie in metri quadri; in caso negativo, andrà espressamente specificato nella documentazione;

c) Cittadini stranieri provenienti dai Paesi particolarmente poveri in relazione alla presenza di un Basso Indicatore di Sviluppo Umano, secondo i criteri dell'Human Development Reporter delle Nazioni Unite di cui alla seguente tabella: (giusto Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica dell'8/05/2001 e successivo di integrazione del 21/03/2002)

NAZIONE	NAZIONE	NAZIONE
Afghanistan	Angola	Bangladesh
Benin	Bhutan	Burckina Faso
Burundi	Cambogia	Capo Verde
Chad	Comoros	Congo (Repubblica Democratica)
Costa D'Avorio	Eritrea	Etiopia
Gambia	Gibuti	Guinea
Guinea-Bissau	Guinea Equatoriale	Haiti
Kiribati	Lao People's Dem. Rep.	Laos
Lesotho	Liberia	Madagascar
Malawi	Maldives	Mali
Mauritania	Mozambico	Myanmar
Nepal	Niger	Nigeria
Pakistan	Repubblica Centro Africa	Rwanda
Samoa	Sao Tome and Principe	Senegal
Sierra Leone	Salomon Islands	Somalia
Sudan	Tanzania	Togo
Tuvalu	Uganda	Vanatu
Yemen	Zambia	

Elaborazione dati tratti da:
Rapporto 2001 sullo Sviluppo Umano, edito da United Natio Development Programme (UNDP)

La valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza Italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. In alternativa, nel caso di studenti iscritti ad una università nel paese di provenienza, collegata con accordi o convenzioni con l'università di iscrizione in Italia, tale certificazione può essere rilasciata dalla predetta università. Per gli studenti che si iscrivano al primo anno dei corsi di laurea, di laurea specialistica, la certificazione che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale potrà essere altresì rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla presentazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane; in tal caso l'ente che rilascia la certificazione si impegna alla eventuale restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca secondo modalità di cui al punto 1.6 del Titolo V.

7.1 - Gli studenti stranieri sono comunque obbligati a dichiarare i redditi ed i patrimoni eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare secondo le modalità di cui al punto 2. del Titolo V.

7.2 - Ai fini della valutazione della condizione economica, per gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici ed apolidi, si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio detenuti in Italia, secondo le modalità di cui al Titolo V, punto 2.

7.3 - Gli studenti stranieri sono considerati, comunque, studenti fuori sede, indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risiede in Italia.

8 - Ai fini dell'attribuzione dei benefici, sono considerati fuori sede gli studenti il cui nucleo familiare convenzionale risiede in Regioni diverse dalla Campania e nei Comuni della Regione Campania da cui sono impossibilitati a raggiungere quotidianamente la sede del corso di studio frequentato e che, pertanto, prendono alloggio, a titolo oneroso, nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali o altri alloggi di privati o enti. Per gli studenti stranieri valgono le disposizioni fissate al precedente punto 7.3.

9 - Sono considerati pendolari gli studenti il cui nucleo familiare convenzionale risiede nei Comuni della Regione Campania che per la loro ubicazione consentono il trasferimento quotidiano presso la sede del corso di studio frequentato e che pertanto non prendono alloggio oneroso nei pressi di tale sede. Sono considerati altresì pendolari gli studenti di cui al precedente punto 8 non in possesso di contratto di alloggio a titolo oneroso.

10 - Sono considerati in sede gli studenti il cui nucleo familiare convenzionale risiede nel Comune sede del corso di studio frequentato o nei Comuni confinanti con esso.

11 - Entro un mese dalla pubblicazione delle predette graduatorie deve essere garantita la disponibilità dei servizi abitativi agli studenti beneficiari. Al fine di assicurare il rispetto di tali termini i controlli e le verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni degli studenti possono essere eseguiti anche successivamente all'erogazione dei benefici.

12 - Entro due mesi dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie deve essere erogata agli studenti beneficiari la prima rata semestrale della borsa (in servizi ed in denaro).

13 - Gli studenti che si trasferiscono da una università all'altra, nell'ambito della Regione Campania, che abbiano già prodotto istanza di borsa di studio all'E.DI.S.U. di riferimento del primo Ateneo possono chiedere che la stessa venga trasmessa al nuovo E.DI.S.U. di competenza entro i trenta giorni successivi alla data limite di pubblicazione delle graduatorie provvisorie fissata dall'art. 16, comma 4, lett.b) del DPCM 9 aprile 2001.

Pari opportunità è inoltre concessa agli studenti di primo anno che, non avendo superato le prove di selezione per l'accesso ad un corso di laurea (condizione che andrà documentata all'atto della domanda), formalizzino la loro iscrizione presso un'altra sede universitaria della Regione Campania.

Per gli studenti di anni successivi al primo, condizione indispensabile per la valutazione della domanda, sarà quella che il nuovo E.DI.S.U. disponga, per tale data, dell'anno effettivo al quale lo studente sarà iscritto all'Ateneo adito, nonché degli esami che la facoltà convaliderà nel nuovo corso di studi.

Non potranno essere prese in considerazione le domande di trasferimento riferite ad Atenei fuori della Regione Campania, stante la gestione della tassa regionale, fatto salvo il caso in cui gli studenti versino la predetta tassa.

14 - Gli E.DI.S.U. controllano la veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti, per gli aspetti relativi alla condizione economica, svolgendo le verifiche necessarie anche con controlli a campione che devono interessare annualmente almeno il venti per cento dei beneficiari e la totalità, per gli aspetti relativi al merito. Tali controlli sono effettuati sia per gli studenti che nell'anno di riferimento abbiano presentato la autocertificazione della condizione economica sia per quelli che abbiano mantenuto il beneficio sulla base dei criteri di merito, ai sensi di quanto fissato al punto 6 del presente Titolo.

Nell'espletamento di tali controlli gli Enti possono richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

15 - Gli E.DI.S.U. nell'effettuare i pagamenti delle borse di studio inviano gli elenchi dei beneficiari all'Amministrazione Finanziaria ai sensi dell'art. 22, commi 2. e 3. della Legge n. 390/91.

16 - Gli studenti che avessero presentato dichiarazioni non veritiere proprie o dei propri congiunti al fine di fruire dei relativi interventi, saranno soggetti ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo doppio rispetto a quella percepita e perderanno il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato (art.23, Legge 390/91)

VII

TARIFFAZIONE DEI SERVIZI

1. SERVIZIO MENSA

1.1 - Per l'anno accademico 2003/2004, ai fini della tariffazione del servizio, nelle sue diverse tipologie di erogazione, sono individuate due categorie.

1.1.1 - I CATEGORIA: Faranno parte della prima categoria tutti gli studenti che si troveranno nelle condizioni di reddito e di merito per accedere ai concorsi a benefici a domanda individuale. A tal fine gli studenti produrranno una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n°445, che sintetizzi le condizioni reddituali del nucleo familiare convenzionale e la situazione di merito. Nel caso in cui la dichiarazione non sia prodotta, gli studenti saranno collocati nella seconda categoria.

Alla prima categoria appartengono altresì gli apolidi, i rifugiati politici e gli studenti provenienti dai paesi in via di sviluppo, i paesi in stato di belligeranza nonché gli studenti stranieri provenienti dai Paesi particolarmente poveri in relazione alla presenza di un Basso Indicatore di Sviluppo Umano di cui al punto 7, lettera b) del Titolo VI della presente deliberazione, se in possesso del solo requisito di merito richiesto per accedere ai concorsi a benefici a domanda individuale.

Il servizio verrà fruito dagli studenti di questa categoria al costo di 1,5 euro per pasto tradizionale e 1 euro per pasto alternativo (fast- food, cestino o similari).

1.1.2 - II CATEGORIA: Questa categoria comprenderà tutti gli studenti non rientranti nella prima.

Il servizio mensa verrà fruito dagli studenti di questa categoria al costo di 2,5 euro per pasto tradizionale e 2 euro per pasto alternativo (fast-food, cestino o similari).

Sono inclusi in questa categoria gli studenti stranieri che a vario titolo (Erasmus - Socrates, ecc.) frequentino corsi presso gli Atenei della Campania.

1.2 - Gli studenti idonei per il conseguimento delle borse di studio che non ottengano il beneficio per l'esaurimento delle disponibilità finanziarie sono ammessi a fruire gratuitamente del servizio di ristorazione, ad eccezione degli immatricolati che rientrano nella prima categoria di tariffazione.

1.3 - Subordinatamente al soddisfacimento del primario fine istituzionale, gli Enti possono ammettere a fruire dei servizi anche altri utenti, attraverso la stipula di convenzioni. La tariffa minima, in tal caso, è determinata in misura pari al costo medio effettivo per ciascuna tipologia di servizio.

2. SERVIZIO ALLOGGIO

2.1 - Per l'anno accademico 2003/2004, ai fini della tariffazione del servizio, sono individuate due categorie sulla base delle tipologie e degli standard qualitativi dei servizi offerti ,come di seguito riportate:

2.1.1 - I° CATEGORIA - per standard qualitativi non rientranti nell'ottimale offerto , al costo di 1.000 euro in relazione ai mesi di effettiva erogazione del servizio.

2.1.2 - II°CATEGORIA - per standard qualitativi ottimali offerti, al costo di 1.500 euro in relazione ai mesi di effettiva erogazione del servizio.

2.2 - Gli Enti, esaurite le graduatorie degli assegnatari di posto alloggio, ove si trovino in presenza di posti disponibili possono ammettervi gratuitamente gli studenti fuori sede idonei, ma non beneficiari, al concorso borse di studio, così come previsto dal DPCM di riparto Fondo Integrativo Ministeriale, ad eccezione degli immatricolati che rientrano nella prima categoria di tariffazione.